

**SEZIONE I****LEGGI E REGOLAMENTI REGIONALI**

LEGGI REGIONALI 14 maggio 2021, n. 15

**Proroga dei termini con riferimento agli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica in relazione al perdurare della situazione di emergenza sanitaria COVID-19. Modifiche alla l.r. 31/2020.**

Il Consiglio regionale ha approvato  
Il Presidente della Giunta  
promulga

la seguente legge:

**SOMMARIO****Preambolo**

Art. 1 - Proroga dei termini di efficacia delle previsioni dei piani operativi e dei regolamenti urbanistici. Modifiche al preambolo della l.r. 31/2020

Art. 2 - Proroga dei termini di efficacia delle previsioni dei piani operativi e dei regolamenti urbanistici. Modifiche all'articolo 1 della l.r. 31/2020

Art. 3 - Disposizioni per i piani strutturali con le misure di salvaguardia in decadenza. Modifiche all'articolo 1 bis della l.r. 31/2020

Art. 4 - Proroga dei termini per i procedimenti di formazione degli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica. Modifiche all'articolo 2 della l.r. 31/2020

Art. 5 - Entrata in vigore

**PREAMBOLO**

Il Consiglio regionale

Visto l'articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione;

Visto l'articolo 4, comma 1, lettere l), m), n), o), v), z) e l'articolo 69 dello Statuto;

Vista la delibera del Consiglio dei Ministri 13 gennaio 2021 (Proroga dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili);

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 novembre 2020 (Misure di contrasto e contenimento dell'emergenza Covid-19);

Vista la legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 (Norme per il governo del territorio);

Vista la legge regionale 29 maggio 2020, n. 31 (Proroga dei termini con riferimento agli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica per il contenimento degli effetti negativi dovuti all'emergenza sanitaria COVID-19);

Considerato quanto segue:

1. La deliberazione del Consiglio dei Ministri 13 gennaio 2021 ha prorogato lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, fino alla data del 30 aprile 2021;

2. Il perdurare della situazione di emergenza sanitaria determinata dal COVID-19, continua a rendere difficoltoso alle amministrazioni comunali il rispetto della tempistica per la conclusione dei procedimenti diretti al rinnovo degli strumenti di pianificazione urbanistica;

3. Si ritiene opportuno prolungare, fino al 31 dicembre 2021, l'efficacia delle previsioni urbanistiche di cui all'articolo 95, commi 9 e 11, della l.r. 65/2014, contenute nei piani operativi in scadenza dal 23 febbraio 2020, data di inizio della sospensione dei procedimenti amministrativi prevista dalla normativa statale, al 30 dicembre 2021, a causa del perdurare dello stato di emergenza;

4. È opportuno prolungare, fino alla medesima data indicata al punto 3 del presente preambolo, l'efficacia delle previsioni urbanistiche di cui all'articolo 55, commi 5 e 6, della l.r. 1/2005, con esclusione di quelle comportanti vincoli preordinati all'esproprio, contenute nei regolamenti urbanistici in scadenza dal 23 febbraio 2020 al 30 dicembre 2021;

5. È inoltre opportuno consentire, fino alla data del 31 dicembre 2021, gli interventi edilizi di cui all'articolo 134, comma 1, lettere a), b), b bis), f), ed l), della l.r. 65/2014, nel caso di decadenza delle misure di salvaguardia dei piani strutturali, dei piani strutturali intercomunali o delle varianti generali, nel periodo compreso tra il 23 febbraio 2020 ed il 30 dicembre 2021;

6. È altresì opportuno, in relazione a quanto espresso nei punti precedenti, prolungare di ulteriori sei mesi la proroga dei termini dei procedimenti per la formazione degli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica già avviati alla data di entrata in vigore della l.r. 31/2020 e di quelli avviati entro la data del 31 dicembre 2020;

7. Al fine di consentire una rapida attivazione degli interventi previsti dalla presente legge è necessario disporre l'entrata in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana;

Approva la presente legge

**Art. 1**

Proroga dei termini di efficacia delle previsioni dei piani operativi e dei regolamenti urbanistici.  
Modifiche al preambolo della l.r. 31/2020

1. Il punto 6 del preambolo della legge regionale

29 maggio 2020, n. 31 (Proroga dei termini con riferimento agli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica per il contenimento degli effetti negativi dovuti all'emergenza sanitaria COVID-19), è sostituito dal seguente:

“6. è necessario prevedere la proroga dei termini di efficacia delle previsioni urbanistiche di cui all'articolo 95, commi 9 e 11, della l.r. 65/2014, dei piani operativi in scadenza dal 23 febbraio 2020, data di inizio della sospensione dei procedimenti amministrativi dalla normativa statale, fino al 31 dicembre 2021;”.

2. Al punto 7 del preambolo della l.r. 31/2020, dopo la parola: “proroga” sono aggiunte le seguenti: “alla medesima data di cui al punto 6”, e le parole: “nel medesimo periodo indicato al punto 6 con riferimento ai piani operativi” sono sostituite dalle seguenti: “dal 23 febbraio 2020 al 30 dicembre 2021”.

#### Art. 2

Proroga dei termini di efficacia delle previsioni dei piani operativi e dei regolamenti urbanistici.  
Modifiche all'articolo 1 della l.r. 31/2020

1. Al comma 1 dell'articolo 1 della l.r. 31/2020 le parole: “nel periodo compreso tra il 23 febbraio 2020 ed il 31 dicembre 2020” sono sostituite dalle seguenti: “dal 23 febbraio 2020 al 30 dicembre 2021” e le parole: “di un anno” sono sostituite con le seguenti: “al 31 dicembre 2021”.

2. Al comma 2 dell'articolo 1 della l.r. 31/2020 le parole: “nel periodo compreso tra il 23 febbraio 2020 ed il 31 dicembre 2020” sono sostituite dalle seguenti: “dal 23 febbraio 2020 al 30 dicembre 2021” e le parole: “di un anno” sono sostituite con le seguenti: “al 31 dicembre 2021”.

#### Art. 3

Disposizioni per i piani strutturali con le misure di salvaguardia in decadenza.  
Modifiche all'articolo 1 bis della l.r. 31/2020

1. Al comma 1 dell'articolo 1 bis della l.r. 31/2020 le parole: “31 dicembre 2020” sono sostituite dalle seguenti: “30 dicembre 2021”.

2. Al comma 2 dell'articolo 1 bis della l.r. 31/2020 le parole: “31 maggio 2021” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2021”.

#### Art. 4

Proroga dei termini per i procedimenti di formazione degli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica.  
Modifiche all'articolo 2 della l.r. 31/2020

1. Al comma 1 dell'articolo 2 della l.r. 31/2020 le parole: “diciotto mesi” sono sostituite dalle seguenti: “ventiquattro mesi”.

#### Art. 5

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana.

La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

GIANI

Firenze, 14 maggio 2021

La presente legge è stata approvata dal Consiglio regionale nella seduta dell'11.05.2021.

### ESTREMI DEI LAVORI PREPARATORI

**Proposta di legge della Giunta regionale** 29 marzo 2021, n. 1

**divenuta**

**Proposta di legge del Consiglio regionale** 6 aprile 2021, n. 37

**Proponenti:**

**Presidente** Eugenio Giani

**Assessore** Stefano Baccelli

**Assegnata** alla 4<sup>a</sup> Commissione consiliare

**Messaggio** della Commissione in data 22 aprile 2021

**Approvata** in data 11 maggio 2021

**Divenuta** legge regionale 14/2021 (atti del Consiglio)

### AVVERTENZA

Si pubblica di seguito, mediante collegamento informatico alla Raccolta normativa della Regione Toscana, il testo della legge regionale 29 maggio 2020, n. 31 (Proroga dei termini con riferimento agli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica per il contenimento degli effetti negativi dovuti all'emergenza sanitaria COVID-19), così come risulta modificato dalla legge regionale sopra riportata.

Il testo coordinato è stato redatto a cura degli uffici del Consiglio regionale, ai sensi dell'articolo 10 della legge regionale 23 aprile 2007, n. 23 (Nuovo ordinamento del Bollettino Ufficiale della Regione Toscana e norme per la pubblicazione degli atti. Modifiche alla legge regionale 20 gennaio 1995, n. 9 “Disposizioni in materia

di procedimento amministrativo e di accesso agli atti”), al solo fine di facilitare la lettura. Il testo non è ufficiale. Solo la versione del Bollettino Ufficiale ha valore legale. Le modifiche sono stampate con caratteri corsivi e con le note ne sono specificate le fonti.

Legge regionale 29 maggio 2020, n. 31

## SEZIONE III

### COMMISSARI REGIONALI - Ordinanze

ORDINANZA DEL COMMISSARIO DI GOVERNO  
13 maggio 2021, n. 81

**D.L. 91/2014 conv. in L. 116/2014 - D.L. 133/2014 conv. in L. 164/2014 - lavori di adeguamento idraulico del Torrente Ricortola alle sezioni dei primi 5 ponti a mare già realizzati dal Comune di Massa - Lotto 1: dalla foce a Via Pietrasanta in Comune di Massa (MS), loc. Ricortola, codice intervento 09IR691/G1 - CIG 7913482BEC - CUP J65B17000350005 - modifica del contratto ai sensi dell’art. 8, comma 8, del D.M. n. 49 del 07/03/2018.**

#### IL COMMISSARIO DI GOVERNO CONTRO IL DISSESTO IDROGEOLOGICO

Visto l’Accordo di Programma tra il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e la Regione Toscana del 3 novembre 2010, finalizzato alla programmazione e al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico, che, tra l’altro, prevede all’art. 5, che per la sua attuazione i sottoscrittori si avvarranno di uno o più Commissari Straordinari, di cui all’art. 17, comma 1 del Decreto Legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito con modificazioni dalla Legge 26 febbraio 2010, n. 26;

Visto l’Atto Integrativo al citato Accordo di Programma, sottoscritto in data 3 agosto 2011, ed il 2° Atto Integrativo al citato Accordo di Programma, sottoscritto in data 9 novembre 2012 dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e dalla Regione Toscana;

Visto l’art. 10 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91 convertito, con modificazioni dalla L. 11 agosto 2014, n. 116 che ha previsto il subentro, a decorrere dall’entrata in vigore del D.L. citato, dei Presidenti delle Regioni nelle funzioni dei commissari straordinari delegati per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico individuati negli Accordi di programma MATTM-Regioni sottoscritti ai sensi dell’art. 2, comma

240, della L. 23 dicembre 2009, n. 191 e nella titolarità delle relative contabilità speciali;

Visto in particolare, il comma 11 dell’art. 10 del D.L. 91/2014 che prevede l’adozione di apposito D.P.C.M. per definire i criteri, le modalità e l’entità delle risorse destinate al finanziamento degli interventi in materia di mitigazione del rischio idrogeologico, su proposta del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Mare, di concerto, per quanto di competenza, con il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti;

Visto il decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, così detto “Sblocca Italia”, e in particolare, l’articolo 7, comma 2 che, a partire dalla programmazione 2015, prevede:

a) che le risorse destinate al finanziamento degli interventi in materia di mitigazione del rischio idrogeologico siano utilizzate tramite lo strumento dell’Accordo di programma sottoscritto dalla Regione interessata e dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare;

b) che gli interventi siano individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare;

c) che le risorse destinate al finanziamento di interventi di mitigazione del rischio idrogeologico siano prioritariamente destinate a interventi integrati di mitigazione del rischio, tutela e recupero degli ecosistemi e della biodiversità, al fine di conseguire contemporaneamente gli obiettivi della direttiva 2000/60/CE e della direttiva 2007/60/CE;

d) che una percentuale minima del 20 per cento delle risorse prevista da ciascun Accordo di programma debba essere destinata ai suddetti interventi integrati;

e) che l’attuazione degli interventi è assicurata dal Presidente della Regione in qualità di Commissario di Governo contro il dissesto idrogeologico con i compiti, le modalità, la contabilità speciale e i poteri di cui all’articolo 10 del decreto-legge n. 91 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116;

Visto che l’art. 7, comma 8 del medesimo decreto-legge n. 133 del 2014 prevede l’assegnazione alle Regioni della somma complessiva di 110 milioni di euro a valere sulle risorse del Fondo Sviluppo e Coesione 2007-2013, da destinare agli interventi di sistemazione idraulica dei corsi d’acqua necessari per fronteggiare le situazioni di criticità ambientale delle aree metropolitane interessate da fenomeni di esondazione e alluvione, previa istruttoria del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, di concerto con la Struttura di missione contro il dissesto idrogeologico appositamente istituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri;